



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

Ravenna, data della protocollazione

Alla **REGIONE TOSCANA**

Giunta Regionale
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
regionetoscana@postacert.toscana.it

Class. 34.43.01/11, 45, 63, 72

Allegati 4

Risposta al Foglio n. 416237 *del* 02/11/2022

N. Prot. Entrata n. 16083 *del* 03/11/2022

Risposta al Foglio n. 280390 *del* 29/04/2025

N. Prot. Entrata n. 7397 *del* 30/04/2025

Oggetto: **BADIA TEDALDA (AR)**

Progetto di Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione

PAUR ex D.Lgs. 152/06 Art. 27 Bis e L.R. 10/10 Art. 73 Bis

Proponente: Soc. F.E.R.A S.r.l.

Parere di competenza

#VIA

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 02/11/2022, e alla richiesta trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS con nota del 16/04/2025, e relativa alla convocazione della riunione di conferenza di servizi per il giorno 14 maggio 2025 ore;

ritenuto che, nonostante il progetto non preveda la realizzazione di opere o interventi nel territorio dell'Emilia Romagna, la vicinanza dal confine regionale (poche decine di metri), la tipologia di opere previste riguardanti l'installazione di sette aerogeneratori di altezza massima ciascuno pari a 180 metri e la particolare unicità paesaggistica del territorio potenzialmente interessato a livello percettivo dal lato emiliano romagnolo comportino la necessità di un'attentissima valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere previste;

questa Soprintendenza esprime quanto segue nell'ambito delle proprie competenze in relazione al presente procedimento, ai sensi dell'art. 30 comma 2 D.Lgs. 152/2006.





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

Richiamata la "*Convocazione della terza riunione dei lavori della CdS e comunicazione ulteriore documentazione di chiarimento depositata dal proponente*" trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 11/03/2024;

Richiamato il "*Rinvio della riunione dei lavori della Conferenza di Servizi del 18/04/2024*", non essendo ancora stata formata la posizione unica regionale per la pronuncia di VIA, pubblicato da Codesta Regione sul sito internet <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale>;

Richiamati i precedenti pareri contrari rilasciati da questa Soprintendenza in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, con prot. 10179 del 8/7/2022 e in sede di P.A.U.R. Eex D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis e L.R. 10/2010 art. 73 bis, con prot. 13944 del 12/09/2023, prot. 5984 del 15/04/2024 e prot. 564 del 15 gennaio 2025;

Esaminate la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale>;

Esaminate le integrazioni prodotte dal Richiedente e depositate sul portale al link di cui sopra in data 08/03/2024;

Esaminate le ulteriori integrazioni volontarie prodotte dal Richiedente e depositate sul portale al link di cui sopra in data 08/04/2024;

Vista la produzione da parte del Proponente della "*Documentazione Integrativa per CdS interna ai fini VIA*" pubblicata sul sito internet dedicato ai provvedimenti autorizzatori unici regionali;

Vista la produzione da parte del Proponente delle "*Osservazioni 3°CdS al 02.09.2024*" pubblicate anch'esse sul medesimo sito;

Vista la produzione da parte del Proponente delle "*Integrazioni alle Osservazioni del 02.09.2024*" pubblicate anch'esse sul medesimo sito;

Vista la produzione da parte del Proponente delle "*Integrazioni 19/12/2024*" pubblicate anch'esse sul medesimo sito, contenenti il documento "*5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative*" di aggiornamento al documento già pubblicato nella versione Revisione A del 26/06/2024;

Esaminate inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati;

Esaminato il documento "*BTD-1.28A_Controdeduzioni Soprintendenza RaFCRn*" mediante il quale il richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere di questa Soprintendenza per la seconda seduta della conferenza dei servizi;

Esaminato il documento "*1.30 Chiarimenti e approfondimenti II Cds*" prodotto dal Richiedente per la III seduta di conferenza;

Esaminate le "*Integrazioni 07/03/2025*", tra cui il documento "*5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative*";





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ - CESENA E RIMINI

Esaminate con attenzione le numerose integrazioni presentate dal proponente in successive e diverse fasi del procedimento, e rilevato che quelle presentate successivamente all'ultimo parere del gennaio 2025 risultano principalmente inerenti alla illustrazione delle alternative progettuali tenute in considerazione in fase di lavorazione (non corredate però da studio dell'impatto paesaggistico) e di una serie di misure di mitigazione riguardanti gli aspetti di tutela naturalistica, e volte al superamento della valutazione di incidenza negativa e alla formazione di una posizione unica da parte degli uffici competenti della Regione Toscana;

Sotto il profilo paesaggistico e della tutela monumentale non si rilevano elementi utili a modificare la valutazione fatta nei precedenti pareri. Quanto in essi già approfonditamente argomentato, pertanto, si richiama integralmente, chiedendo che la decisione finale della conferenza ne tenga conto.

Si ritiene utile riprendere alcune considerazioni già oggetto di approfondita trattazione durante le precedenti fasi della conferenza dei servizi.

Si richiamano, innanzi tutto, i beni tutelati interessati dall'intervento in progetto e afferenti al territorio romagnolo.

Tutela paesaggistica:

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Monte Fumaiolo e Ripa della Moia in Comune di Verghereto (D.M. 30/12/1977), area che include la zona della sorgente del fiume Tevere;

- il territorio del Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello, che si estende a ricomprendere, oltre ai due singolarissimi rilievi che ne definiscono il nome, l'ampia e fitta distesa boscata che lambisce le pendici del Monte Carpegna e che, con l'area limitrofa tutelata, si estende fino all'alta valle del fiume Marecchia;

le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) relative all'alto corso del fiume Marecchia e degli affluenti relativi all'alto bacino dello stesso fiume, in particolare la valle del torrente Senatello e, dalla parte della provincia di Forlì Cesena, il primo tratto del bacino del fiume Tevere, oltre ad un'ampissima superficie tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lette. g) per la presenza di boschi;

l'area tutelata che interessa l'abitato di Pennabilli e le zone limitrofe, definita dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di "Torrigno" sita nel Comune di Pennabilli (D.M. 06/04/1973) e dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di "Le Ghenghe" sita nel Comune di Pennabilli (D.M. 27/09/1977).

Tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (in diretta relazione con le opere in progetto, elenco non esaustivo):





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

- in comune di Verghereto la chiesa e la canonica di Santa Maria Assunta alle Balze e l'Eremo di Sant'Alberico;

- in comune di Casteldelci l'ex mulino con sorgente, le chiese di San Daniele a Senatello, San Biagio a Schigno, Santa Maria in Sasseto, San Martino a Casteldelci, Sant'Agata Martire a Fragheto e della Madonna del Piano, il ponte medievale sul Senatello, soprattutto la Torre e la chiesa del borgo di Gattara, posti immediatamente al di sotto del crinale interessato dall'installazione;

- in comune di Pennabilli, tra i moltissimi edifici sottoposti a tutela si citano, ai fini della presente istruttoria, soprattutto le emergenze monumentali del capoluogo, tra cui il Monastero delle Agostiniane e il complesso vescovile con la chiesa di san Cristoforo, la pieve romanica di San Pietro a Ponte Messa,

- i resti del mulino si Bascio, così come altre non trascurabili testimonianze architettoniche presenti lungo la valle del Marecchia, come la chiesetta della Macchia e, infine, la torre del Castello di Bascio;

- in comune di Sant'Agata Feltria altri beni posti su alture aperte sul panorama della valle, come la cella di Pereto.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica, si richiamano e riassumono brevemente le considerazioni fatte in merito alla analisi di intervisibilità.

In particolare, si ribadisce che, nell'ambito dell'analisi percettiva, se l'individuazione delle aree di visibilità ha l'oggettività del modello grafico – matematico, la successiva fase di verifica fotografica all'interno delle aree che il modello ha identificato come potenzialmente sensibili, è certamente assai utile, quando effettuata correttamente, in termini orientativi e come supporto all'analisi, ma è resa assai meno oggettiva, come naturale, dalla discrezionalità della scelta dei punti di vista (oltre che da altre scelte, come la lunghezza focale degli obiettivi scelti per gli scatti fotografici, le condizioni atmosferiche in cui è realizzato lo scatto e i parametri grafici e coloristici determinati dal software di renderizzazione). Nelle fotosimulazioni a più riprese proposte e integrate dal proponente si sono già rilevate numerose incongruenze: la presenza di schermatura vegetale puntuale posta tra il punto di scatto e l'installazione, ad esempio, non può essere valutata come elemento dimostrante la non visibilità, sia per il carattere di stagionalità della schermatura di tutte le chiome non sempreverdi, sia perché è spesso sufficiente uno spostamento del punto di vista di pochi metri, o al di sotto dell'albero stesso, per condurre a un risultato del tutto diverso; allo stesso modo appare ovvio che non si possa considerare, come schermatura tra un particolare bene architettonico tutelato e gli aerogeneratori, il bene architettonico stesso, specialmente per beni posti su alture e in punti panoramici da cui è possibile dominare visivamente il territorio.

Ma, ben al di là di tali puntuali osservazioni, si ribadisce che un territorio e i valori paesaggistici e culturali dello stesso, nonché la loro lettura e comprensione, non sono dati dalla sommatoria di pochi definiti punti panoramici, edifici o elementi naturali significativi, ma sono fatti di percorsi battuti, di relazioni, di sentieri, di valli e crinali, elementi vegetazionali e presente geologiche, nell'interazione con



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

48121 RAVENNA - Via San Vitale, 17 - Tel.: 0544.543711 Fax: 0544.543732 - PEC: sabap-ra@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ra@cultura.gov.it
C.F.: 80 008 760 391 - Codice IPA: 50M43M



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

quelle antropiche stratificatesi nel tempo, e che ogni pur preciso modello schematico di rappresentazione deve trovare la propria interpretazione in una lettura complessiva e globale; ed è in relazione a questa lettura globale, basata su una approfondita conoscenza del territorio, che può essere effettuata una corretta valutazione sul livello di impatto e di capacità di assorbimento di un intervento antropico di notevoli dimensioni su quello specifico contesto paesaggistico.

In questo senso, si ritiene che la produzione della maggior parte delle fotosimulazioni prodotte concorra inequivocabilmente a confermare e illustrare il fortissimo impatto visivo su siti caratterizzati da altissimo pregio paesaggistico.

Si ritiene inoltre che vi siano altri siti, al limite o poco oltre il convenzionale raggio di 9 km (50 volte l'altezza delle pale), potenzialmente compromessi nella loro ricchissima valenza panoramica dal diretto e non mediato contatto visivo con l'impianto, ben percepibile anche da distanza medio elevata e tale da modificare irrimediabilmente il godimento di punti panoramici di grande naturalità. Si pensi ad esempio alle aperture panoramiche che si aprono lungo la strada Provinciale 84 Valpiano Cantoniera, che connette l'alta Val Marecchia con il massiccio del Carpegna e con le foreste del Parco interregionale Simone e Simoncelli (si veda la foto allegata 1, che ritrae il crinale del monte Loggio, destinato ad ospitare l'impianto eolico, visto da punto panoramico lungo la strada Valpiano Cantoniera, punto identificato all'allegato 2 e distante circa 8 km dall'impianto. Il rilievo che si vede alla destra del Loggio è il Monte Fumaiolo); oppure alla strada, altrettanto panoramica, che dalla valle del Marecchia sale in località Monte Benedetto prima di svalicare in direzione dell'abitato di sant'Agata Feltria, anch'essa sul limite dei convenzionali 9 km di distanza e in diretta relazione visiva, priva di ostacoli intermedi di qualunque genere, con l'impianto in progetto.

Al fine, inoltre, di illustrare come in paesaggi come quello in oggetto il limite posto dall'analisi di intervisibilità, pur nell'utilità orientativa, non possa essere considerato confine netto al di là del quale si annulla ogni genere di impatto, si veda la foto 3, scattata dalla località Case Barboni alle pendici del Simoncello, già in territorio Toscana: i crinali interessati dal progetto si vedono a sinistra. Alla scrivente che ha scattato la foto era ben percepibile, sulla destra, il profilo di un aerogeneratore, singolo e molto più piccolo di quelli in progetto, posto a valle dell'abitato di Balze di Verghereto, a circa 18 km dal punto di scatto della fotografia.

Vale la pena ricordare anche che tutta la zona, e lo stesso crinale interessato dalle installazioni, sono interessati da percorsi escursionistici di rango e importanza nazionale (cammini di San Francesco, Alta Via dei Parchi) e che i comuni interessati beneficiano di finanziamenti anche statali e portano avanti importanti campagne di valorizzazione delle potenzialità dei loro territori legate al turismo escursionistico, da porre ad importante argine economico contro l'endemico spopolamento da decenni in atto.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

48121 RAVENNA - Via San Vitale, 17 - Tel.: 0544.543711 Fax: 0544.543732 - PEC: sabap-ra@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ra@cultura.gov.it
C.F.: 80 008 760 391 - Codice IPA: 50M43M



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

È del tutto evidente quanto l'impatto visivo dell'impianto sul paesaggio dell'alta Val Marecchia e dell'alta Val Tiberina vadano ben al di là di quanto rilevabile da puntuali scatti fotografici, ma risulti continuo su interi tracciati caratterizzati da alta panoramicità e rilevante anche a distanze levate, per effetto delle intrinseche caratteristiche morfologiche di questo territorio, caratterizzato da alternanza di rilievi e picchi anche isolati, dallo Skyline ben riconoscibile, alternati a prati e boschi e in diretta relazione visiva l'uno con l'altro.

Si tratta delle stesse caratteristiche geomorfologiche che hanno caratterizzato fortemente lo sviluppo e la conformazione dei nuclei storici attestatisi nel tempo nei punti panoramici e in posizioni strategiche di controllo, andando a costruire un paesaggio umano e naturale caratterizzato nei secoli in maniera equilibrata e armonica. La logica insediativa storica è ancora ben leggibile e in larga parte inalterata, nei molti nuclei, castelli, torri di avvistamento, che dialogano tra loro e con un paesaggio nel quale si collocano, incarnando quanto insito nella definizione di paesaggio consegnataci dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali, come *“territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”* (art. 131 del D.Lgs 42/2004).

Si ritiene doverosa la tutela volta alla massima conservazione, per le generazioni future, dei valori paesaggistici, monumentali e storico testimoniali ancora conservati nell'assetto di questo territorio.

Si ritiene di dover chiarire, inoltre, che la recente riformulazione del dettato dell'art. 9 della Costituzione, così come gli obiettivi di decarbonizzazione fissati con gli step al 2030 dettati dall'Unione Europea, non significano affatto che la difesa del paesaggio debba essere considerata aspetto recessivo rispetto a tali pur necessari obiettivi: essa, viceversa, resta al proprio posto tra i principi fondamentali sanciti nei primi 10 articoli della Costituzione, chiarendo che il fondamentale raggiungimento dei traguardi di decarbonizzazione non può che essere perseguito attraverso una oculata opera di pianificazione e di scelta dei siti idonei, volta a contemperare in maniera sostenibile le diverse istanze ambientali e climatiche con quelle del paesaggio. In questo senso, sono estremamente chiare le più recenti formulazioni legislative:

Il comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”* chiarisce che *«Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio»*. Appare chiara l'esigenza di coniugare le esigenze di decarbonizzazione fissate dai target europei con quelle di tutela del patrimonio storico e artistico, così come fissato dall'art. 9 della Costituzione. Riporta quindi il successivo art. 3 della stessa norma, che *“In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

48121 RAVENNA - Via San Vitale, 17 - Tel.: 0544.543711 Fax: 0544.543732 - PEC: sabap-ra@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ra@cultura.gov.it
C.F.: 80 008 760 391 - Codice IPA: 50M43M



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018". La realizzazione degli impianti FER è, pertanto, indispensabile al raggiungimento degli obiettivi europei, ma ciò non a discapito degli altri, rilevanti, interessi pubblici tanto che l'interesse prevalente, da valutare appunto sul singolo specifico caso, alla realizzazione di detti impianti ha valore nella misura in cui questi non vadano a pregiudicare, mediante giudizio negativo, la compatibilità ambientale, sulla biodiversità, sul paesaggio e sul patrimonio culturale.

Si ricorda che questa Soprintendenza, nello spirito di responsabilità necessario nei confronti delle oggettive necessità della congiuntura storica odierna di garantire un sostenibile approvvigionamento energetico a supporto della necessaria transizione, ha recentemente espresso il proprio parere favorevole nei confronti di due impianti eolici offshore di grandi dimensioni (330 MW quello di Rimini) rispettivamente a largo delle coste di Rimini e di Ravenna.

Al contrario, ritiene doveroso ribadire con forza la totale incompatibilità di installazioni di queste dimensioni nell'ambito dei crinali appenninici di altissimo valore paesaggistico, oltre che caratterizzati dall'estrema fragilità geomorfologica e idrogeologica dimostrata dagli eventi alluvionali e franosi degli ultimi anni, per il contrasto dei quali lo Stato sta investendo notevoli risorse a partire dagli eventi del mese di maggio 2023. Vale a tal proposito la pena di ricordare che i comuni montani afferenti alle province di Forlì Cesena e Rimini risultano essere stati interessati nella sola notte del 16 maggio 2023 da oltre 1000 eventi franosi di varia entità, e che la fragilità dei versanti è una realtà con la quale le popolazioni di questo territorio si relazionano ancora oggi continuamente. La conclamata fragilità dei versanti e la diffusa franosità hanno evidentemente potenziali pesanti ricadute anche sulla tutela paesaggistica e una valutazione dei rischi anche sotto questo profilo non può prescindere dal soppesare anche tale aspetto. Nel corso della riunione di conferenza dei servizi del 15 aprile scorso, la responsabile del settore VIA della Regione Toscana ha esplicitamente ammesso che fino alla fase di attuazione non è possibile alcuna oggettiva certezza sull'effettiva risposta dei versanti interessati dal carico imposto dai plinti di fondazione delle torri eoliche. Questa Soprintendenza ritiene, in conseguenza, che sia sotto il profilo della tutela paesaggistica che monumentale, si tratti di un rischio che questo specifico territorio non può permettersi di correre.

In relazione alla tutela monumentale, di esclusiva competenza di questo Ministero, si ritiene di dover ricordare almeno i beni afferenti al territorio dell'Emilia Romagna più direttamente interessati dal progetto eolico, come la chiesa e il nucleo storico di Gattara, posta immediatamente al di sotto del crinale





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

del Monte Loggio, la torre e il borgo di Bascio, la chiesa di San Biagio a Schigno, la chiesa e il borgo di Casteldelci. Questi beni sono caratterizzati da valore architettonico specifico, ma anche da relazioni dirette tra di loro e con il paesaggio nel quale si sono così espressivamente collocati e attestati nei secoli, un valore di relazione che risulterebbe irrimediabilmente e gravemente compromesso dall'introduzione di elementi di disturbo percettivo non mitigabili e non mascherabili a causa dell'eccessivo fuori scala, come l'insieme di 7 aerogeneratori alti 180 metri ciascuno e prospettanti uno dei crinali più visibili e importanti dello Skyline dell'alta Val Marecchia. Si ritiene di ribadire l'analisi già riportata nelle precedenti note e in risposta alle osservazioni del proponente pubblicate in data 8 marzo 2024: l'ambito territoriale dell'alta Val Marecchia e dell'alta valle del Tevere (Monte Fumaiolo) è caratterizzato da una serie di emergenze insediative e architettoniche attestate su picchi e rilievi e fin dall'origine intimamente e organicamente integrate con un paesaggio dalle caratteristiche singolarissime. La particolare geologia, caratterizzata dall'alternanza della coltre della Val Marecchia (copertura argillosa) e di formazioni rocciose di diversa consistenza e origine che vi si poggiano dando vita a picchi e "rupi", genera un insieme paesaggistico su cui la presenza antropica si è innestata colonizzando punti significativi e dando vita ad un insieme unico, fatto di profili riconoscibili, punti panoramici di grande suggestione e dall'armonica coesistenza dell'elemento naturale con quello antropico. Beni e luoghi come il borgo, il castello e la torre di Bascio, attestata a picco sulla valle del Marecchia nel punto ancora più scavato dalla confluenza col torrente Torbello, il borgo di Casteldelci con la chiesa di San Martino e il picco su cui sorge il paese di Senatello con la chiesa di San Daniele, affacciati invece sulla valle del Senatello, Fragheto con la chiesa di Sant'Agata, il castello di Gattara, con la chiesa di Santa Maria della Neve e la torre, altura e borgo vicinissimi al sito dell'impianto in progetto e l'abitato di Balze con la chiesa di Santa Maria Assunta, alle pendici del Monte Fumaiolo, rappresentano i punti maggiormente significativi di questo sistema di architettura e paesaggio armonicamente integrati.

Visto, pertanto, l'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 42/2004 (Valutazione di Impatto Ambientale), secondo il quale *"Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, e ritenendo che, nel caso in esame, tutti gli elaborati fin qui discussi concorrano a dimostrare in maniera palese il più totale squilibrio tra gli obiettivi dichiarati¹ e l'insostenibile livello di compromissione dei valori paesaggistici e di impatto sui beni sottoposti a tutela monumentale e sulla loro relazione reciproca all'interno del territorio, questa Soprintendenza esprime la propria determinazione negativa all'intervento essendo esso in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto tra i beni monumentali e il loro intorno territoriale.

¹ si vedano anche i dubbi sulla ventosità della zona avanzati dal documento di osservazioni del CNR, agli atti di questa conferenza.





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

Tutto quanto premesso, pertanto, sotto il profilo della tutela paesaggistica, per le criticità e incompatibilità sopra delineate e nel rispetto, si invita Codesta Regione a concludere la conferenza in oggetto con esito negativo.

Sotto il profilo della tutela monumentale, per le motivazioni delineate e ribadite nei tre pareri di competenza, ritenendo l'intervento non compatibile col contesto di alto pregio dell'alta Val Marecchia e Alta Val Tiberina, connotata da un ricco "paesaggio culturale" contraddistinto dalla simbiosi di elementi naturalistici quali boschi, radure, skyline montano e da emergenze e testimonianze architettoniche singole o in aggregato, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 2 del D.Lgs 42/2004, si invita Codesta Regione a concludere la procedura di VIA in oggetto con esito negativo.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Alessandra Del Nista)

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Federica Gonzato)
firmato digitalmente

Funzionari responsabili per i Comuni di
Pennabilli e Sant'Agata Feltria (RN): Arch. Patrizia Toscano e arch. Lorenzo Salina
Funzionario responsabile per i Comuni di
Verghereto (FC) e Casteldelci (RN): Arch. Alessandra Del Nista

